

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

GIUSTIZIA

3.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 10 GENNAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DE NICOLA**

INDICE

	Pag
Schema di provvedimento legislativo: Provvedimenti economici a favore della Magistratura, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e dell'Avvocatura dello Stato. (N. 63). (Discussione)	9
PRESIDENTE - TERRACINI, <i>Relatore</i> - TRAINA - APPONI - BIANCO - MUSOTTO - CASSIANI INGONI - SCOCA - SOTGIU.	
Schema di provvedimento legislativo: Modifiche alle norme sul conferi- mento dei posti di notaio. (N. 66). (Rinvio)	12
PRESIDENTE - BERLINGUER.	
Schema di provvedimento legislativo: Arredamento degli uffici giudiziari danneggiati dalla guerra. (N. 89). (Discussione)	12
SANTORO, <i>Relatore</i> - BERLINGUER - SOTGIU - PRESIDENTE - APPONI.	

La seduta comincia alle 10.

SOTGIU, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato

PRESIDENTE informa la Commissione che i Consultori Micheli e Scoca sono stati autorizzati a prender parte alla riunione della Commissione.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Provvedimenti economici a favore della Magistratura, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e dell'Avvocatura dello Stato. (N. 63).

TERRACINI, *Relatore*, premette che scopo del provvedimento in esame è di migliorare le condizioni di vita materiale e di dignità personale dei magistrati, gravemente compromesse dall'attuale situazione economica.

Ricorda come già nel 1921 fu stabilita una particolare indennità a favore dei magistrati, per differenziare la loro condizione da quella degli altri funzionari dello Stato. Tale indennità, abolita nel 1923 dal governo fascista, fu da esso ripristinata nel 1941 sotto il nome di « indennità di toga », prendendo a giustificazione il fatto del maggior lavoro richiesto ai magistrati per l'applicazione dei nuovi codici.

In questi ultimi due anni i magistrati hanno giustamente fatto presente come la loro situazione sia divenuta particolarmente difficile, essendo i loro proventi costituiti, a differenza di altri funzionari dello Stato, quasi esclusivamente dei soli assegni.

Per venire incontro a queste richieste il Governo ha elaborato il provvedimento in esame, il quale presenta due caratteristiche. La prima è che l'indennità di carica del 1921 viene ristabilita in modo da favorire i gradi minori; la seconda è che l'indennità stessa

viene estesa anche a funzionari non direttamente appartenenti alla magistratura, ma che pur esercitano funzioni giurisdizionali, quali i componenti del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, della Giustizia militare e dell'Avvocatura dello Stato.

Dichiara di essere favorevole a tale estensione e sottopone alla Commissione due quesiti particolari, originati da richieste presentate dall'Associazione nazionale dei magistrati e dai vice-referendari e auto-referendari della Corte dei Conti.

L'Associazione nazionale dei magistrati fa presente che, con la estensione alle suddette categorie analoghe del diritto a fruire dello stanziamento iniziale di 200 milioni, la quota spettante ai magistrati viene a ridursi. Essa perciò domanda che venga conservata almeno la somma stanziata in bilancio nel 1941 come premio di operosità, in modo anche da distinguere i magistrati dagli altri funzionari analoghi. All'accoglimento di tale richiesta egli si dichiara favorevole. La Commissione potrebbe proporre al Ministro che lo stanziamento dei 45 milioni, già stabilito in bilancio come premio di operosità, venga conservato, e continui ad essere distribuito in aggiunta ai 200 milioni stanziati con lo schema di provvedimento in esame.

La seconda richiesta è stata presentata dai vice-referendari e auto-referendari della Corte dei conti, i quali vorrebbero fruire della stessa indennità attribuita ai referendari. Osserva che se nella disposizione legislativa si parla di assegnare l'indennità ai componenti della Corte dei conti, è anche vero che, con una interpretazione estensiva, anche altri funzionari potrebbero avanzare analoga richiesta. I vice-referendari e auto-referendari rappresentano una categoria limitata — sono 185 — e appartengono ai gradi VI, VIII, IX. Essi, quando dal grado VII sono promossi al VI, senza necessità di nuovi esami, si trovano nella condizione dei referendari, di cui talora assumono le funzioni e la responsabilità, come già è avvenuto per effetto di una disposizione del Governo di Salerno che attribuì ai vice-referendari ed agli auto-referendari le funzioni del grado superiore. Per tali ragioni, anche se dalla legge del 1921 non erano ammessi a godere dell'indennità concessa con quel provvedimento, essi chiedono di poter concorrere alla distribuzione del fondo assegnato dal nuovo provvedimento in esame.

Dichiara di dover esprimere parere sfavorevole a tale richiesta, se pure a malincuore. Osserva in proposito che pure essendo limitata a soli sei o sette milioni la spesa occor-

rente per estendere questo beneficio ai vice ed auto-referendari, essa verrebbe ad incidere notevolmente sull'assegnazione individuale fatta ai magistrati, e ad evitare questo inconveniente occorrerebbe ottenere dal Ministero del tesoro uno stanziamento aggiuntivo. Propone perciò che la Commissione rivolga un invito al Governo in questo senso, ma con l'intesa che, se l'ulteriore stanziamento non verrà accordato, la richiesta degli auto-referendari e vice-referendari debba essere respinta.

TRAINA propone che, subordinatamente alle esigenze del tesoro, la indennità sia estesa anche all'Avvocatura dello Stato.

PRESIDENTE fa osservare che lo schema di provvedimento già comprende gli avvocati e procuratori dello Stato.

APPONI fa presente che la ristrettezza della somma stanziata non può consentire quell'allargamento che il progetto fa a favore di altre categorie, ugualmente benemerite, ma che hanno altri proventi quali arbitraggi, commissioni etc., senza ridurre sensibilmente il beneficio che si ritiene doveroso concedere ai magistrati. Propone pertanto che se non dovesse mantenersi lo stanziamento di 45 milioni dell'indennità già esistente, venga ristretto il numero delle categorie chiamate a beneficiare della concessione.

PRESIDENTE fa osservare che il Relatore ha già proposto che sia conservata l'indennità di operosità e rendimento. Con tale proposta si verrebbe a creare alla Magistratura una condizione particolare, perché solo i magistrati avrebbero diritto al premio in questione.

BIANCO si associa alla proposta Apponi.

MUSOTTO si dichiara d'accordo con la proposta del Relatore.

CASSIANI INGONI osserva che il Relatore ha fatto una questione di bilancio e non di sostanza. Non vede perché la categoria degli auto-referendari e vice-referendari debba essere sacrificata soltanto per la limitatezza della cifra stanziata a favore di tutti i magistrati. Ritiene opportuno fare distinzione fra categoria e categoria che una sia l'indennità per i magistrati, un'altra per i funzionari della Corte dei conti e così via, in modo che la ripartizione della cifra globale stanziata avvenga nell'interno di ciascuna categoria.

SCOCA ha chiesto di intervenire alla riunione per tutelare gli interessi dell'Avvocatura dello Stato, a proposito della quale il Relatore ha fatto una affermazione inesatta.

Ricorda come già nella legge del 1908, fondamentale per l'istituzione dell'Avvocatura dello Stato, si disponeva che ogni provvedi-

mento a favore dei magistrati sarebbe stato esteso di diritto agli avvocati dello Stato. La ragione di questo provvedimento è ovvia. Gli avvocati dello Stato provengono dalla Magistratura: se si fa ai magistrati un trattamento preferenziale, nessun magistrato concorrerà più agli esami per avvocato dello Stato, e si inaridirà in tal modo la fonte da cui è alimentato questo istituto, che svolge compiti della massima importanza e delicatezza.

PRESIDENTE fa osservare al Consultore Scoca che nessuno ha formulato proposte contro il testo del provvedimento che prevede l'estensione dei benefici in questione anche all'Avvocatura dello Stato e che perciò i suoi rilievi sono superflui.

Rileva inoltre che la proposta fatta dal Relatore per il mantenimento del premio di operosità non può formare oggetto di emendamento, e che implica un aggravio di 45 milioni per il bilancio dello Stato, cosa che è di competenza esclusiva della Commissione di finanza e tesoro. Su questo argomento la Commissione di giustizia può solo formulare un ordine del giorno. L'altra proposta dello stesso Consultore Terracini, relativa ai vice-referendari ed aiuto-referendari della Corte dei conti, costituisce invece materia per un vero emendamento, e sarà esaminata in sede di discussione dell'articolo 2.

SOTGIU si dichiara in sostanza d'accordo con le idee espresse dal Relatore. La legge aveva un contenuto economico e si è ritenuto di estenderne i benefici anche ad altre categorie di magistrati, in senso generale. Non si può che essere lieti di questo fatto. Osserva però che è anche giusta la richiesta dell'Associazione dei magistrati per il mantenimento dell'indennità di operosità. Perciò non potendosi, come ha opportunamente osservato il Presidente, inserire nel provvedimento un inciso che stabilisca la conservazione di questa indennità col conseguente onere di bilancio, presenta il seguente ordine del giorno:

« La Commissione di giustizia esprime il parere che resti inalterato lo stanziamento dei capitoli 9 e 22 del bilancio della Giustizia per il premio di operosità ai magistrati, non essendo cessate le ragioni che determinarono l'assegnazione di questo »

Circa l'altra proposta ritiene che, in sede di discussione degli articoli, si potrà deliberare di estendere i benefici di questa legge anche ai vice-referendari ed agli aiuto-referendari della Corte dei conti. Ha già formulato in proposito un emendamento aggiuntivo.

TERRACINI, *Relatore*, si associa all'ordine del giorno presentato dal Consultore Sotgiu.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, avvertendo che l'ordine del giorno Sotgiu-Terracini sarà posto in votazione dopo la discussione degli articoli.

BIANCO all'articolo 1 osserva che, poiché ci sono dei magistrati che esercitano funzioni di grado superiore, l'indennità dovrebbe essere corrisposta con riguardo non al grado gerarchico ricoperto, ma alle funzioni effettivamente esercitate. Propone perciò che al detto articolo venga aggiunto il seguente comma: « Per i magistrati che esercitano le funzioni del grado superiore, l'indennità sarà corrisposta con riguardo alle funzioni esercitate e non al grado ricoperto ».

PRESIDENTE lo pone ai voti, avvertendo che egli, nella sua qualità di Presidente, si asterrà da questa e da ogni altra votazione.

(È approvato — L'articolo 1 così emendato è approvato).

PRESIDENTE avverte che all'articolo 2 il Consultore Sotgiu ha proposto di aggiungere alle parole « della Corte dei Conti », le altre « compresi i vice-referendari ed aiuto-referendari ».

(Si approva l'emendamento — L'articolo 2, così modificato, è approvato — Si approva anche l'articolo 3).

TRAINA all'articolo 4, domanda se con le parole « assegni corrispondenti » si voglia fare riferimento anche alle indennità che gli avvocati dello Stato percepiscono per le cause.

PRESIDENTE ritiene ovvio che debba intendersi compresa anche tale indennità.

(L'articolo 4 è approvato — Si approvano anche gli articoli 5, 6 e 7).

PRESIDENTE pone ai voti il seguente ordine del giorno proposto dal Relatore Terracini e dal Consultore Sotgiu:

« La Commissione esprime il parere che resti inalterato lo stanziamento fatto nei capitoli 9 e 22 del bilancio del Ministero della Giustizia per il premio di operosità ai magistrati, non essendo cessate le ragioni che determinarono la concessione di tale premio »

BIANCO osserva che la dizione « non essendo cessate le ragioni che determinarono la concessione di tale premio » non sembra felice.

PRESIDENTE opina che la motivazione può essere omessa e mette perciò ai voti l'or-

dine del giorno così modificato, facendo presente che gli risulta che il Ministero è favorevole al concetto in esso espresso.

« La Commissione della giustizia esprime il parere che resti inalterato lo stanziamento dei capitoli 9 e 22 del bilancio del Ministero della giustizia per il premio di operosità ai magistrati ».

(È approvato).

Rinvio dello schema di provvedimento legislativo: Modifiche alle norme sul conferimento dei posti di notaio. (N. 66).

PRESIDENTE in merito al provvedimento all'ordine del giorno, essendo pervenute alla Commissione molte proposte ed osservazioni da parte di Consigli notarili, e non potendo intervenire all'odierna seduta il Sottosegretario di Stato per la giustizia, propone che la discussione venga rinviata da qualche giorno. Il rinvio permetterà ai dissenzienti di mettersi d'accordo col Governo.

BERLINGUER informa di aver ricevuto una segnalazione da parte di una Commissione notarile a proposito della posizione dei colpiti dai provvedimenti razziali nei riflessi del progetto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE osserva che la segnalazione potrà essere esaminata in sede di discussione del provvedimento, il cui rinvio non sarà che di pochi giorni. Pone ai voti la proposta di rinvio della discussione.

(È approvata).

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Arredamento degli uffici giudiziari danneggiati dalla guerra. (N. 89).

SANTORO, *Relatore*, rileva che il provvedimento in esame ha per oggetto il miglioramento del decoro degli uffici giudiziari, ed in particolar modo di quelli distrutti o danneggiati dalla guerra. Ricorda i precedenti legislativi riguardanti l'arredamento degli uffici giudiziari, le cui spese fino al 1906 erano a carico dei Comuni, i quali ne furono esonerati nel 1907, e tornarono ad esserne gravati con decreto del 3 maggio 1923, che mise un sesto della spesa totale a carico dei Comuni capoluoghi di circoscrizione giudiziaria, ripartendo i residuali cinque sestimi fra tutti gli altri Comuni della stessa circoscrizione. Con la legge 24 aprile 1941 l'onere rimase a carico dei soli Comuni capoluoghi con un contributo

a carico dello Stato, cui passavano in proprietà i relativi mobili. La stessa legge prevedeva l'aumento del contributo dello Stato nell'eventualità di ricostruzioni dei palazzi di giustizia e della necessità di nuovi arredamenti dei palazzi stessi. Sotto questo aspetto lo schema di provvedimento in esame si riallaccia quindi alla legislazione vigente.

Nei riguardi dell'onere finanziario, fa presente che dagli accertamenti del Ministero della giustizia risulta l'assoluta insufficienza dei 15 milioni concessi dal Ministero del tesoro. Basti osservare che solo per la ricostruzione di 17 Corti di appello, è prevista una spesa di ben 46 milioni, laddove il Ministero per ora ne assegna globalmente soltanto 15. Inoltre alla data del 5 gennaio 1946 non si avevano ancora notizie esatte sui danni subiti dagli uffici giudiziari delle provincie di Torino, Venezia, Trieste e Trento.

Poiché la dignità degli uffici giudiziari è parte sostanziale del rispetto che il pubblico deve avere per la giustizia, e d'altra parte non conviene aspettare che il Ministero del tesoro assegni altri milioni per rimettere a posto tanti uffici giudiziari distrutti, si domanda se non sia il caso che la Commissione proponga al Ministro della giustizia di istituire una marca speciale, anche per un periodo limitato (per esempio un anno) col cui ricavato tutti i cittadini che ricorrono all'opera della magistratura concorrerebbero alla ricostruzione e al nuovo arredamento degli uffici suddetti. Tale marca dovrebbe essere ripetibile dalle parti.

BERLINGUER si dichiara favorevole in linea di massima alle considerazioni del Relatore. Tuttavia gli pare difficile escogitare il modo per ottenere i fondi necessari. Non ritiene conveniente l'istituzione di un'apposita marca, bisognerebbe studiare un altro sistema che non desse l'impressione che si richiede direttamente il concorso di coloro che ricorrono all'opera della giustizia.

SOTGIU osserva che si potrebbe attingere al fondo di solidarietà nazionale.

BERLINGUER risponde che non si tratta di attingere ad un fondo già costituito, ma che occorrerebbe crearne uno nuovo, oppure segnalare al Ministero il problema e lasciarne ad esso la soluzione.

PRESIDENTE ritiene conveniente che la Commissione prospetti al Ministro la questione in linea generale, lasciandolo libero di studiarla e di proporre il mezzo atto a risolverla.

APPONI si dichiara favorevole a qualunque proposta tendente a conferire agli uffici

giudiziari un assetto più dignitoso, in considerazione anche della fervida attività che essi esplicano

BERLINGUER osserva che si potrebbe proporre un piccolo aumento delle tasse di bollo

PRESIDENTE fa presente che occorre porsi la questione pregiudiziale se si possono stabilire delle entrate speciali per necessità speciali da una particolare branca dell'Amministrazione dello Stato

SOTGIU ritiene che i vari sistemi proposti si concreterebbero tutti in un nuovo aumento della tassa di bollo o nella creazione di nuove marche che andrebbero a carico soltanto degli avvocati. D'altra parte il problema prospettato dal Consultore Apponi supera il provvedimento in esame che si riferisce soltanto alle sedi danneggiate dalla guerra. Per ridare dignità a tutte le sedi giudiziarie in genere occorrerebbero mezzi molto maggiori. Ritiene perciò che sia conveniente limitarsi al problema concreto posto dal provvedimento in esame, e prospettare al Ministro l'urgenza del problema generale lasciandogli il compito di studiare i mezzi idonei a risolverlo. Si dichiara contrario alla creazione di nuove marche la cui applicazione richiederebbe molto tempo. Più opportuno sarebbe indirizzare l'attività del Governo verso l'utilizzazione di quei cespiti di entrata che già esistono, come le spese di giustizia e le multe. Conclude dicendosi favorevole ad un ordine del giorno che esprima la necessità della risoluzione urgente del pro-

blema, affidando al Ministero la decisione dei mezzi.

SANTORO, *Relatore*, propone al seguente ordine del giorno « La Commissione della giustizia, rilevata la insufficienza dei fondi stanziati dal Tesoro per l'arredamento degli uffici giudiziari danneggiati dalla guerra, sollecita dal Ministro Guardasigilli l'adozione di ulteriori provvedimenti che consentano, anche attraverso l'eventuale contributo dei cittadini che si rivolgono all'opera della giustizia, la disponibilità di altri e più cospicui fondi per l'arredamento di detti uffici giudiziari ».

PRESIDENTE ritiene che togliendo le parole « altri e più cospicui », l'ordine del giorno rispecchi meglio il pensiero della Commissione.

BERLINGUER si dichiara favorevole all'ordine del giorno Santoro.

APPONI si associa.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e pone ai voti l'articolo unico dello schema di provvedimento legislativo

(È approvato)

Mette ai voti l'ordine del giorno presentato dal Consultore Santoro, con la soppressione dell'inciso da lui proposta.

(L'ordine del giorno è approvato)

La seduta termina alle 11.10.

